

N. O.d.G. 220/2014  
Adottato il: 12/05/2014  
Esecutivo dal: 12/05/2014

PG.N. 80364/2014



Comune di Bologna  
*Entrate*

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE ALIQUOTE TA.S.I. RELATIVE AL TRIENNIO 2014/2016 CON CORRELATI COSTI ANALITICI PER L' ANNO 2014 DEI SERVIZI INDIVISIBILI INDIVIDUATI NEL REGOLAMENTO I.U.C.-TA.S.I., AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 639 E SS. DELLA LEGGE 147/2013 E SS.MM.II. (COMPRESSE QUELLE DI CUI AL D.L.16/14, IN ATTESA DI CONVERSIONE).

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO

Dato atto che:

- dall'annualità 2014, in base a quanto disposto dall'art.1 comma 639 Legge 147/2013 e ss.mm.ii. è istituita e trova applicazione la nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell'IMU (di natura patrimoniale) e di una componente riferita ai servizi (TA.RI. e TA.S.I.);
- l'art.1 comma 640 L.147/13 precisa che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;
- l'art.1 comma 676 L.147/13 stabilisce che l'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille . Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art.52 D.Lgs.446/97 può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- l'art.1 comma 677 L.147/13 - così come integrato dall'art.1 comma 1 lett.a) del D.L.16/14 (ad oggi in attesa di conversione) - stabilisce che Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, puo' determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto

dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

- l'art.1 comma 678 L.147/13 precisa che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13 comma 8 D.L.201/11 l'aliquota massima della TASI non può superare il limite di cui al comma 676 (1 per mille);
- in base all'art.1 comma 683 L.147/13 il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lett.b) n.2 del comma 682 e con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività, della tipologia e della destinazione degli immobili;
- con regolamento PG n.80329/2014 è stato approvato il regolamento per l'applicazione della componente I.U.C. relativa al tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.);
- che, in linea con la vigente normativa in materia di bilancio annuale e triennale e con l'efficacia autorizzatoria dello stesso bilancio pluriennale, è opportuno approvare le tariffe TA.S.I. riferite all'intero triennio 2014/2016;
- che contestualmente alle tariffe, vengono indicati (nell'allegato B) - ai sensi del già richiamato comma 683- anche i costi analitici previsti per il medesimo triennio in relazione ai servizi indivisibili individuati nel regolamento TA.S.I. (**art.9**) ai sensi dell'art.1 comma 682 lett.b) punto 2) della stessa L.147/13;

Considerato il potere regolamentare comunale di cui agli articoli 52 del D.Lgs. n.446/97 e 7 del D.Lgs. n.267/2000, indubbiamente esercitabile grazie all'espresso richiamo all'art.52 del D.Lgs.446/97 fatto ai fini I.U.C.-IMU dall'art.1 comma 702 della Legge 147/13 ed ai fini IMU dagli articoli 14, comma 6, del D.Lgs. n.23/11 ss.mm.ii. e 13, comma 13, del D.L. n. 201/11 ss.mm.ii.;

Visti:

- l'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/13 istitutiva della IUC;
- gli articoli 8, 9 e 14 del d.Lgs.23/11 e l'art.13 del D.L.201/11 e ss.mm.ii., nonché il D.Lgs.504/92 laddove applicabili in materia di IUC-TASI;
- l'art.52 D.Lgs.446/97 e l'art.7 del D.Lgs.267/00;
- l'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n.388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, legge 28.12.2001, n.448, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n.296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", con cui è previsto che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,*

*hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ”;*

- i Decreti del Ministero dell'Interno del 19/12/2013 (che prorogava al 28/2/2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali) e del 13/02/2014 che ha posticipato tale scadenza al 30/04/2014;
- Rilevato che ai sensi dell'art.193, comma 3, del D.Lgs. n. 267/00, così come novellato dall'art.1, comma 444, della Legge n.228/2012, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art.1, comma 169, della Legge n.296/06 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre;

Dato atto:

- che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti, agli atti, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Entrate e dal Responsabile del Settore Finanza e Bilancio;
- del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;
- che si è richiesta l'immediata esecutività della presente deliberazione al fine di consentire il rispetto del termine di invio per la sua pubblicazione (09/05/2013) stabilito dal sopra citato art.13, comma 13bis, D.L. n.201/11 novellato dal D.L.n.35/13;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Su proposta del Settore Entrate, congiuntamente al Dipartimento Risorse Finanziarie;

Sentite le Commissioni consiliari competenti;

delibera

**1. di approvare** il "Regolamento delle aliquote I.U.C.-TA.S.I. per il triennio 2014/2016" , riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, **in conformità ai servizi elencati dall'art.9 del regolamento TASI (P.G. n.80329/2014) e relativi costi di cui all'allegato B , in atti;**

**2. di dare atto** che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2014.

**3. di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentirne la tempestiva applicazione.

Il Direttore del Settore  
Mauro Cammarata

*Stefano Bigi*

Il Capo Dipartimento  
Stefano Bigi

*Stefano Bigi*



Aliquote Tasi 17 APRILE 2014.pdf

2 allegati



ATTH11KC.xls



P.G.N. 80364\_14.pdf



ODG n. 220  
PG n. 80364/2014  
Data seduta: 12/05/2014

Data inizio vigore: 01/01/2014

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TA.S.I. (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) RELATIVE AL TRIENNIO 2014/2016, AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 639 E SS. DELLA LEGGE 147/2013 E E SS.MM.II. (COMPRESSE QUELLE DI CUI AL D.L.16/14, IN ATTESA DI CONVERSIONE).**

**INDICE:**

**art.1 aliquote**

**art.2 entrata in vigore**

**Art. 1 - Aliquote**

Per il triennio 2014/2016 sono stabilite ai sensi di legge le seguenti aliquote della I.U.C.-TA.S.I. (tributo per i servizi indivisibili) di cui all'art.1 commi 639 e ss. Della Legge 147/13:

a)

Anno	2014	2015	2016
Aliquota	3,3 per mille	4,3 per mille	4,3 per mille

relativamente alle seguenti unità immobiliari, e pertinenze ammesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono soggette alla disciplina della I.U.C.- IMU:

- l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e pertinenze della stessa;
- l'unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- la casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal

personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

b)

Anno	2014	2015	2016
Aliquota	3,3 per mille	4,3 per mille	4,3 per mille

relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

c)

Anno	2014	2015	2016
Aliquota	zero per mille	zero per mille	zero per mille

relativamente alle seguenti unità immobiliari:

- gli immobili elencati alla lettera a) del presente articolo, e relative pertinenze, qualora siano classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- l'abitazione (e le pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti ed affini di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull'immobile destinato a propria abitazione principale e che non goda già della medesima agevolazione relativamente ad un'ulteriore abitazione;
- gli immobili posseduti dagli enti non commerciali di cui all'art.73 comma 1 lett.c del nuovo T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986 n.917 nel nuovo testo risultante dal D.Lgs.12/12/2003 n.344) e destinati prevalentemente a spettacoli musicali e teatrali;
- le sale cinematografiche del centro storico e delle monosale della periferia della città di Bologna individuate nell'apposita delibera di attuazione delle politiche fiscali concordate nella convenzione siglata dal Comune di Bologna e l'A.N.E.C. in data 23/09/08 rep.n.206395;
- le unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997;
- le unità immobiliari (e le pertinenze ammesse) interamente locate - alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori - dal soggetto passivo di imposta a:
  - persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale;
  - studenti universitari, non residenti nel Comune, iscritti ad un corso di laurea, ad un diploma universitario o ad una specializzazione post laurea presso l'Università degli Studi di Bologna;
  - lavoratori, non residenti nel Comune di Bologna o in comuni confinanti, che svolgono stabilmente la propria attività lavorativa nel Comune di Bologna o in Comuni confinanti;
- gli immobili posseduti e utilizzati direttamente ed esclusivamente dalle micro-piccolo-medio imprese (M.P.M.I.) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE - recepita con Decreto del Ministero Attività Produttive del 18/04/05- che, successivamente alla data di approvazione del regolamento sulle aliquote dell'imposta municipale propria sperimentale, abbiano avuto una crescita dimensionale, dovuta ad operazioni straordinarie societarie tramite fusione o incorporazione, a condizione che le società oggetto della fusione o incorporazione non fossero già di proprietà del medesimo soggetto giuridico;
- le unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso a parenti di primo grado che, ai sensi dell'art.1 D.Lgs.99/04 e ss.mm., siano coltivatori diretti o

imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

- le abitazioni, e pertinenze ammesse, direttamente locate agli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera C), del testo unico delle imposte sui redditi, e destinate a progetti finalizzati a dare una risposta ai bisogni abitativi di persone o famiglie senza dimora, a condizione che il canone di locazione sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori;
- gli altri immobili che, nel medesimo periodo, sono soggetti all'imposta municipale propria (I.U.C.- IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ad aliquota ordinaria al massimo (10,6 per mille);

d)

Anno	2014	2015	2016
Aliquota	1 per mille	1 per mille	1 per mille

relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

## **Art. 2 - Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.